



Tribunale di Agrigento

Ufficio Fallimenti

Il Giudice delegato alla procedura iscritta al 6/2020 a carico di [REDACTED]
[REDACTED], entrambi
residenti a [REDACTED], via [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppina Ganci, avente ad oggetto **ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI -
PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI OCC DR.SSA STELLA VELLA**

Sciogliendo la riserva assunta;

vista la proposta di **accordo di composizione della crisi** presentata da [REDACTED]
E [REDACTED], meglio generalizzati in atti, corredata attestazione redatta dal
professionista a suo tempo nominato con funzioni di O.C.C. dr.ssa Stella Vella ;

considerato che i debitori non risultano soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dal capo II della L. 3/2012 e verificata la sussistenza degli altri requisiti soggettivi di
cui all'art 7 comma 2 della citata legge;

in particolare, i proponenti sono consumatori in ordine ai quali viene stimato dal
professionista con funzioni di OCC un consumo mensile per il sostentamento familiare di €
1000,00; [REDACTED] è insegnante, mentre [REDACTED] svolgeva mansioni quale personale ATA
con rapporto di lavoro a tempo determinato; il mancato rinnovo di incarichi di lavoro ha
ridotto i flussi di entrata e determinando l'insorgenza di passività impreviste;

rilevato che i suddetti proponenti hanno domandato di accedere alla procedura di accordo di
composizione della crisi e, quindi, sottoporlo al voto dei creditori ;

rilevato che la proposta di accordo prevede nella **sua definitiva versione depositata il
27.10.2020** - a fronte di un'esposizione debitoria complessiva in linea capitale di 74.308,22
(trattasi, in sintesi, di una serie di finanziamenti nonché di un credito privilegiato di €
14.304,93 creditore Riscossione Sicilia spa), si prevede il pagamento della somma complessiva
di € 39.700,42 (oltre alle spese prededucibili € 3.500,00 per compenso dell'OCC considerando
il valore minimo con la decurtazione massima) nell'arco temporale di sette anni e mezzo con
una rata mensile prevista per € 480,00 ; l'accordo rispetto a quello datato 04/03/2020 è stato
integrato a seguito delle indicazioni richieste da questo ufficio e risulta migliorativo in termini di
maggiore soddisfazione dei creditori chirografi;

considerato che il professionista nominato con funzioni di OCC ha attestato l'attendibilità e
sostenibilità dell'accordo e verificato la veridicità dei dati in esso contenuti evidenziando anche
che il patrimonio immobiliare dei ricorrenti è costituito da alcuni terreni siti in [REDACTED]

██████████; ha escluso che da un'eventuale escussione coatta del cespite i creditori i possano attendersi prospettive di recupero apprezzabili sia da un punto di vista temporale (tenuto conto dei tempi di realizzo della proposta in esame) che economico, senza contare gli eventuali oneri e le spese di procedura da affrontare per la liquidazione del cespite;

osservato poi che si prescinde, nel caso in esame, dalla c.d. meritevolezza che, come noto, ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 della L.3/2012, è riferito dal legislatore al piano del consumatore e non anche alla procedura di accordo di composizione della crisi ove rileva, invece, il consenso della maggioranza qualificata del ceto creditorio;

constatato che non vi sono state iniziative o atti fraudolenti posti in essere dal debitore;

visto il decreto di fissazione udienza e l'esito della stessa ove si è preso atto dell'avvenuta comunicazione del ricorso e del decreto ai creditori invitandoli a far pervenire le dichiarazioni di voto; rilevato che il professionista ha ritualmente comunicato a tutti i creditori la data di udienza in conformità con i contenuti di cui alla norma citata (v. comunicazioni versate in atti);

rilevato che non sono pervenute dichiarazioni di dissenso né contestazioni; il parere favorevole riguarda crediti pari ad Euro 74.308,22 l'accordo risulta quindi raggiunto poiché i pareri favorevoli, manifestati nella forma del silenzio assenso, hanno riguardato i crediti rappresentanti il 100%;

richiamato l'art. 11 comma 1 della L.3/2012 ai sensi del quale in mancanza di una espressa dichiarazione, "si ritiene che (i creditori) abbiano prestato consenso, per silenzio assenso, alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata";

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dal professionista con funzioni di O.C.C. ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. 3/2012;

visto l'art. 12, c. 2 della L. 3/2012, a tenore del quale "il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo";

verificata pertanto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e preso atto del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 L.3/2012;

rilevato che non è pervenuto alcun atto di dissenso né contestazione da parte di creditori né tantomeno da altri interessati;

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi presentato da ██████████ E ██████████ già generalizzati in atti, per come meglio articolato nella sua definitiva versione depositata il 27.10.2020 da parte del professionista con funzioni di OCC dr.ssa Stella Vella;

DISPONE che parte debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo stesso;

ATTRIBUISCE al professionista nominato con funzioni di OCC dr.ssa Stella Vella, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, onerandolo altresì di provvedere alle notifiche del presente decreto ai creditori entro 15 gg da oggi per eventuali reclami nelle forme previste dal comma 2 dell'art. 12 L 3/2012 ;

DISPONE che del presente decreto sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista, con oscuramento dei dati personali e sensibili;

DICHIARA che a far data dalla omologazione del presente accordo non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;

visto l'art. 741 ultimo comma c.p.c.;

DISPONE l'immediata efficacia del presente decreto.

Così deciso in Agrigento il 17/3/2021.

Il Giudice delegato

Silvia Capitano